

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE (5 GIUGNO 1805)

NAPOLEONE I

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA

La Consulta di Stato, e la deputazione straordinaria dei collegii decreta, e noi ordiniamo quanto segue:

Estratto dei registri della Consulta di Stato, e della deputazione straordinaria dei collegi del giorno 5 giugno 1805.

TERZO STATUTO COSTITUZIONALE

TITOLO I DEI BENI DELLA CORONA

Art. 1 – Le proprietà della corona sono:

- 1) Il palazzo reale di Milano e la villa Bonaparte;
- 2) Il palazzo di Monza e sue dipendenze;
- 3) Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;
- 4) Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;
- 5) I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto dei palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessari alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.

Art. 2 – Indipendentemente dalle premesse disposizioni e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di 6.000.000 di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

Art. 3 – Parimenti il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mensualmente la somma di 2.000.000 di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà d'essere compresa nel budget del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani dei membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

Art. 4 – I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità dei beni e rendite della corona di Francia.

Art. 5 – Il re, allorché le circostanze lo esigono, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in nessun caso ecceda la somma annua di trentamila lire.

L'atto contenente quest'assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II DEL VICE-RE

Art. 6 – Durante il tempo in cui S.M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vice-re.

Art. 7 – Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vice-re.

Art. 8 – Il vice-re prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S.M. ed alla presenza dei grandi uffiziali della corona, de' membri del Consiglio di Stato il giuramento concepito come segue:

“Giuro di essere fedele alla costituzione e di obbedire al re, di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato”.

Art. 9 – Il vice-re risiederà negli Stati del regno d'Italia.

Art. 10 – I grandi uffiziali della corona, e gli uffiziali del palazzo eseguiranno presso il vice-re le medesime funzioni che loro incumbono presso S.M. l'imperatore e re.

TITOLO III DEI COLLEGI

Art. 11 – I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti, si radunano separatamente, ed in conseguenza di una convocazione del re che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

Art. 12 – Il presidente della censura ed i presidenti de' tre collegi sono nominati dal re.

Art. 13 – Quei membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, ed in seguito di una convocazione del re.

Art. 14 – Essi non formano che una sola adunanza nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

Art. 15 – Il presidente è nominato dal re.

Art. 16 – Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento e pei giudici di pace. Il numero de' candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti. Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 17 – Il Consiglio di Stato è composto:

- 1) Del Consiglio dei consultori;
- 2) Del Consiglio legislativo;
- 3) Del Consiglio degli uditori.

Art. 18 – I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§ 1 DEL CONSIGLIO DEI CONSULTORI

Art. 19 – Il Consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di Stato consultori.

I grandi uffiziali della corona vi hanno voce e seduta.

Art. 20 – Il Consiglio dei consultori conosce dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re:

- 1) Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia alle modificazioni da farsi ai detti statuti;
- 2) Dei trattati di pace, di commercio, di sussidii che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

Art. 21 – Il Consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. 5 del secondo statuto costituzionale elegge il reggente fra i grandi uffiziali della corona.

Art. 22 – Nel caso previsto dall'art. 11 del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al Consiglio dei consultori che procede come è prescritto nel detto articolo.

Art. 23 – Il Consiglio dei consultori è presieduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§ 2
DEL CONSIGLIO LEGISLATIVO

Art. 24 – Il Consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di Stato al più.

Art. 25 – Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S.M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:

- 1) Di ogni progetto di legge, qualunque siane l'oggetto;
- 2) Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni e sviluppi, o interpretazioni di detti regolamenti.

Art. 26 – Alcuo regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

Art. 27 – Il Consiglio legislativo è presieduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§ 3
DEL CONSIGLIO DEGLI UDITORI

Art. 28 – Questo Consiglio è composto al più di quindici consiglieri di Stato.

Art. 29 – Questo Consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S.M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce:

- 1) Di tutti gli affari contenziosi;
- 2) Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che inerendo agli interessi immediati del demanio dello Stato e alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarii;
- 3) Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;
- 4) Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
- 5) Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;
- 6) Delle autorizzazioni da accordarsi sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali.
- 7) Delle proposizioni di pensioni, e trattamento di ritirata, o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degli impiegati civili.

Art. 30 – Il Consiglio degli uditori è presieduto da uno dei suoi membri nominato dal re.

Art. 31 – Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinché le parti

possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentorio.

§ 4

DIVISIONE IN SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO, E IN SEZIONI ORDINE DEL LAVORO

Art. 32 – I membri del Consiglio di Stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S.M. il re ogni sei mesi.

Art. 33 – Il Consiglio legislativo, ed il Consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

- Sezione di legislazione e del culto;
- Sezione dell'interno e delle finanze;
- Sezione di guerra e marina.

Art. 34 – Le sezioni fanno l'esame preventivo, e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il Consiglio dei consultori, il Consiglio legislativo ed il Consiglio degli uditori stendono in seduta particolare, ed in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato.

Art. 35 – Il Consiglio di Stato è presieduto dal re, o in lui assenza, da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S.M.

Art. 36 – Il Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

Art. 37 – Allorché egli delibera sopra progetto di legge, o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

Art. 38 – Avvi un segretario generale del Consiglio di Stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§ 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 – Dopo la primitiva fondazione, niuno potrà essere nominato membro del Consiglio legislativo, se non è stato membro del Consiglio degli

uditori; niuno potrà essere nominato membro del Consiglio de' consultori, se non è stato membro del Consiglio legislativo.

Art. 40 – Il trattamento dei membri del Consiglio degli uditori è fissato in 6.000 lire di Milano. Quello dei membri del Consiglio legislativo in 15.000. Quello dei membri del Consiglio dei consultori in 25.000 lire.

Art. 41 – I membri del Consiglio de' consultori sono consiglieri di Stato a vita: non possono essere rievocati dal re, e se per un di lui ordine, o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti.

Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

Art. 42 – I ministri sono membri nati del Consiglio di Stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi possono intervenire ai consigli sia dei consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati, riguardano il loro rispettivo dipartimento.

Art. 43 – Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del Consiglio di Stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno, od all'estero.

TITOLO V DEL CORPO LEGISLATIVO

Art. 44 – Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.

Art. 45 – La Camera degli oratori è soppressa. I progetti di legge sono rimessi ad una commissione, che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

Art. 46 – Il corpo legislativo ha un presidente, e due questori che sono nominati dal re per due anni.

Art. 47 – Sono di competenza del corpo legislativo:

- 1) Il conto annuo delle entrate e spese dello Stato;
- 2) La coscrizione militare;
- 3) L'alienazione de' beni nazionali;
- 4) Il sistema monetario;
- 5) I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche collo stabilimento o di nuove imposte o di nuove tariffe per le imposte esistenti;
- 6) Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 48 – Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di 300.000 lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il

mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui ufficii, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori, conformemente ad un decreto che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato per il presidente a 25.000 lire, e pei questori a 10.000 lire per ciascuno.

Art. 49 – Il re può disciogliere il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 50 – I giudici sono nominati dal re: le loro funzioni sono a vita.

Art. 51 – Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggioranza di voti.

Art. 52 – Le cause criminali, sono sempre giudicate dai giudici che hanno ascoltati i testimonii. I giudici devono sedere in numero pari.

Art. 53 – Le sessioni de' tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonii ed i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

Art. 54 – Ogni qualvolta il tribunale di cassazione viene in cognizione, che il senso di una legge, o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del Consiglio di Stato. In seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

Art. 55 – Non vi sarà che un solo Codice civile per tutto il regno d'Italia.

Art. 56 – Il Codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal 1° gennaio prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata ne' tribunali, ed avere forza di legge.

Art. 57 – Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di 5 anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali

essendo stati consultati, il Consiglio di Stato propone una legge, tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel Codice.

TITOLO VII DEL DIRITTO DI FAR GRAZIA

Art. 58 – Il re ha il diritto di far grazia. Egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, di un grande ufficiale militare, d'un membro del Consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.

TITOLO VIII DELL'ORDINE DELLA CORONA DI FERRO

CREAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 59 – Affine di assicurare con dei contrassegni d'onore una degna ricompensa ai servigii resi alla corona, tanto nella carriera delle armi che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà un ordine sotto la denominazione di *ordine della corona di ferro*.

Art. 60 – Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori e venti dignitarii.

Art. 61 – I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.

Nulladimeno l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, fin che vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

Art. 62 – Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori e cinque di dignitarii sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuta una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.

§ 2 DECORAZIONE

Art. 63 – La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda, intorno alla quale saranno scritte queste parole: "Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà".

Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color di arancio con striscie verdi all'orlo.

Art. 64 – I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro. I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarii la porteranno pendente al collo.

Art. 65 – Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.

§ 3

NOMINA, RICEVIMENTO E GIURAMENTO

Art. 66 – I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, ed i dignitarii fra i commendatori. In conseguenza e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

Art. 67 – Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

Art. 68 – Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarii si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistere senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

Art. 69 – I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

Art. 70 – Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei loro servizii che avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principii sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua formazione.

Art. 71 – Il giuramento dei cavalieri è concepito in questi termini: "Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, ed alla gloria del suo fondatore".

Art. 72 – I principii della casa del gran maestro, i principii delle case straniere, e gli altri stranieri ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non calcoleranno nel numero fissato all'art. 62.

§ 4

DOTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 73 – Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400.000 lire di Milano sul Monte Napoleone.

Art. 74 – I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:

- Pei cavalieri: L. 300;
- Pei commendatori: L. 700;
- Pei dignitarii: L. 3.000.

Art. 75 – Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100.000 lire per le pensioni straordinarie che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori, o dignitarii. Le pensioni saranno a vita.

Art. 76 – I gran dignitarii comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarii un cancelliere, ed un tesoriere dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.

Fra i cavalieri due aiutanti delle cerimonie.

TITOLO ULTIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 77 – Le disposizioni della costituzione di Lione, che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

F. Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi, consultori.

Aldini presidente della censura, Stanislao Bovara, Giovanni Famasia, segretarii della censura.

Giuseppe Taverna, G. Soresina Vidoni, L. Scazzo, B. Oriani, Fè Marcantonio, V. Brunetti, G. B. Verteva, F. Conti, G. B. Piazzoni, L. Castiglioni, C. Bignami, C. Bentivoglio, L. Salina, F. Peregalli, S. Bologna, L. Massari, Odescalchi, Barzetta, membri della censura.

Comandiamo, ed ordiniamo che le presenti munite dei sigilli dello Stato ed inserite nel bollettino delle leggi siano dirette ai tribunali, ed alle autorità amministrative perché le trascrivano nel loro registro, le osservino e le facciano osservare, ed il nostro segretario di Stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano il giorno 6 giugno 1805, primo del nostro regno.

Napoleone

V. da noi cancelliere guardasigilli della corona

Melzi

Per l'imperatore e re, il consigl. e segret. di Stato

L. Vaccari